

Statuto dell'Associazione LA CASCINA ETS

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata La Cascina ETS con sede in Milano

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Essa non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare nei confronti di persone in condizione di marginalità sociale, quali carcerati e persone affette da dipendenze, prendendocene cura e così ricostruendo legami sociali che le sostanze e la vita hanno distrutto, attraverso l'approccio educativo.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale, in Italia e all'estero:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];





- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];
- interventi e prestazioni sanitarie [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera b)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z)].

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- gestire centri diurni per persone in situazione di marginalità;
- organizzare momenti di ascolto e accompagnamento a favore di famigliari di persone carcerate, tossicodipendenti, o con altre forme di marginalità;
- organizzare attività di prevenzione a favore dei giovani.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.



Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono da questo ammessi.

È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - Ammissione dei soci

La domanda di adesione è scritta e in essa l'aspirante socio dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli.

Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



Stampa illeggibile

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione o altro luogo concordato, in ogni caso nel comune in cui essa ha la sede legale, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità. Tale provvedimento deve essere comunicato all'associato per iscritto. L'associato escluso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- per ritardo pagamento dei contributi protratto oltre sei mesi;
- per decesso del socio.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo se nominato.

ASSEMBLEA

Art. 10 - Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del bilancio - la cui redazione è da considerarsi obbligatoria - e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.



Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o obbligatorio per legge, l'assemblea approva, entro i medesimi termini previsti per il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La raccomandata verrà inviata all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunata.

L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo ed ora della convocazione e ordine del giorno della stessa.

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice-Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

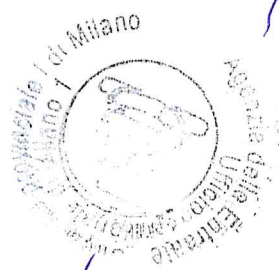
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario.

L'assemblea può riunirsi attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:



12/11/2013
DIREZIONE
REGIONALE
LAZIO

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

In sede straordinaria, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con i tre quarti dei soci presenti o rappresentati e il voto favorevole della metà dei presenti o rappresentati. In seconda convocazione, con la metà dei soci presenti o rappresentati e il voto favorevole della metà dei presenti o rappresentati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 13 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione, ovvero, quando ne ricorrano i presupposti di legge, il Rendiconto di Cassa;
- d) quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, approva il bilancio sociale;



10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da due a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiori di età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o di decesso di consiglieri, i membri del Consiglio rimasti convocano senza indugio l'assemblea per procedere alla sostituzione dei membri dimissionari o deceduti.

Art. 17 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) inviato o consegnato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Il Consiglio può riunirsi attraverso strumenti di comunicazione a distanza previo accertamento dell'identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.

In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un consigliere



designato dai presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o e-mail inviato almeno due giorni prima della data prefissata.

PRESIDENTE

Art. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e propone al Consiglio Direttivo una rosa di candidati alla carica di Vice Presidente.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, di cui è membro. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20 - Organo di Controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo esplica il suo incarico ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 21 - Revisori dei Conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 22 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota associativa e da altri versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata derivante dallo svolgimento di attività di interesse generale, da raccolte fondi o da attività diverse, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge;
- da ogni eventuale altra entrata non incompatibile con disposizioni di legge o del presente statuto.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 di maggio l'assemblea approva il bilancio di esercizio e, nei casi previsti dalla legge o qualora ritenuto utile, il bilancio sociale.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Essa delibererà altresì sulla destinazione del patrimonio, nei limiti del seguente comma.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 26 - Rinvio





100

